

## Sovvenzioni/contributi pubblici: obblighi informativi entro il 31 dicembre

*L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021, c.d. "Decreto Riapertura" ha disposto il differimento del termine per l'indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche in nota integrativa o sul sito internet/portale digitale al 31 dicembre 2021.*

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune **informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione** ed enti assimilati:

- nella **Nota integrativa** al bilancio d'esercizio/consolidato;

ovvero

- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno **sul proprio sito Internet** o, in mancanza, sul **portale digitale dell'associazione di categoria** di appartenenza.

La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche:

- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese esercenti le attività di cui all'art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).



L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021, c.d. "Decreto Riapertura" dispone nella sostanza il **differimento del termine per l'indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche** in nota integrativa o sul sito internet/portale digitale al 31 dicembre 2021. In realtà, normativamente, si tratta di una moratoria nell'applicazione delle sanzioni fino **al 31 dicembre 2021**: fatta salva la previsione di un'ulteriore proroga, chi non adempie all'obbligo entro detto termine

potrà essere assoggettato a sanzioni.

## Vantaggi economici da segnalare

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125, nella Nota integrativa/sito Internet/portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a:



*“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] ... e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]”.*

Va evidenziato che le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- **effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.** Di conseguenza, come specificato nella **Nota** congiunta **CNDCEC-Assonime 9.5.2019**:



*la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il **criterio di cassa**. Per le eventuali **erogazioni non in denaro**, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il **vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto**. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”;*

- di **importo complessivo**, nel periodo considerato, **pari o superiore a € 10.000**.

Tale **limite**, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare 11.1.2019, n. 2, va inteso in **senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non riferito alle singole erogazioni.

Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere:



*“pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, **quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00**”;*

Secondo quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, l'**obbligo di trasparenza prescinde**:

- **dalla forma** (sovvenzione o altro beneficio);
- dalla circostanza che il **vantaggio economico sia in denaro o in natura**. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;

Inoltre, detto **obbligo, è escluso**:

- per i **vantaggi ricevuti aventi carattere generale** (ad esempio, agevolazioni/contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni);
- che **costituiscono un corrispettivo** per una **prestazione svolta**, una retribuzione per un **incarico** ricevuto ovvero dovuti a **titolo di risarcimento**.

La segnalazione va effettuata con riferimento ai vantaggi economici erogati dai seguenti soggetti.

Soggetti eroganti il beneficio	
<p><b>Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</b></p>	<p>Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.</p>
<p><b>Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti pubblici economici e Ordini professionali;</li> <li>• società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche;</li> <li>• associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A..</li> </ul> <p>Limitatamente ai dati/documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni/servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</p>

#### ESCLUSIONI

L'obbligo in esame **non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis** contenuti nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**.

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies:

	<p><i>"la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli</i></p>
---	---

	<i>aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis".</i>
--	---

Ciò a condizione che nella **Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale** digitale sia **dichiarata l'esistenza degli aiuti** oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

### Informazioni da riportare in Nota integrativa

In merito alle **informazioni da riportare in Nota integrativa**, nella citata Circolare n. 2/2019 è stato specificato che le stesse devono essere fornite "preferibilmente in forma schematica" e devono essere "di immediata comprensibilità per il pubblico". In particolare devono essere riportate le **seguenti informazioni**:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

Sul punto **XBRL Italia, nella Nota 22.1.2020**, ha evidenziato che è possibile:



*"utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (...) specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto, oppure ... utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni» 1 )".*

### Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione

Come sopra accennato, i **soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa** adempiono **all'obbligo** di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il **30 giugno** di ogni anno, sul **proprio sito Internet** o, in mancanza, sul **portale digitale dell'associazione di categoria** di appartenenza.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in Nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.

### Regime sanzionatorio

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, "a partire dal 1° gennaio 2020", **l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità** in esame comporta l'applicazione:

- della **sanzione pari all'1% di quanto ricevuto**, con un minimo di **€ 2.000**;
- della **sanzione accessoria** dell'adempimento all'obbligo in esame.



È richiesta l'**integrale restituzione del beneficio** ricevuto nel caso in cui, decorsi **90 giorni** dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato **non provveda all'adempimento in esame**.

### **Adeguamento obblighi informativi per il 2021**

L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 dispone che:



*“per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022”.*

Con riferimento alle **erogazioni pubbliche percepite nel 2020**, che:

- dovevano essere indicate nella **nota integrativa** ai bilanci **2021** o,
- per i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, dovevano **essere pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente** o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza,

**tale adempimento potrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2021.**

Si noti che per i soggetti che:

- **hanno già depositato il bilancio 2021** (la maggioranza visto che il termine per il deposito scadeva il 29 luglio 2021);
- non hanno provveduto ad **indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute**,

sarà necessario presentare una **nuova pratica di deposito**, compreso un **nuovo verbale di assemblea** che approva il bilancio corretto.

Il **nuovo deposito** va eseguito nel termine di **30 giorni dalla data del nuovo verbale**.

Si ritiene quindi che il **verbale del bilancio corretto** vada approvato entro il **31 dicembre 2021** e il deposito del “nuovo bilancio” vada effettuato entro il **30 gennaio 2022**.

Per i **soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa**, invece, sarà necessario indicare le **informazioni** richieste sul **sito internet** (del soggetto interessato alle erogazioni o dell'associazione di categoria di appartenenza) entro il **31 dicembre 2021**.